

NOVITÀ NORMATIVE

▶ PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL DECRETO CD. "MILLEPROROGHE"

Si segnala che nella **Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023** è stato pubblicato il **D.L. 215/2023** (cd. "Decreto Milleproroghe"), **in vigore dal 31.12.2023**, che contiene una serie di differimenti di termini e scadenze relative a discipline con rilievo anche dal punto di vista fiscale.

Tra le principali si citano:

- il **differimento di un anno, in deroga** a quanto indicato nell'art. 3, comma 3, della L. 212/2000 ("Statuto del contribuente"), dei **termini** per la **notifica degli atti di recupero** di cui all'**art. 1, commi 421, 422 e 423, della L. 311/2004** (riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, e recupero delle relative sanzioni e interessi da parte dell'Agenzia delle Entrate), e di cui **all'art. 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36 della L. 234/2021** (agevolazioni di cui agli artt. 121 e 122 del D.L. 34/2020 in tema di sconto in fattura e cessione del credito con riferimento ai bonus in materia di interventi edili agevolati, tra cui anche "Superbonus" e contributi per Covid-19), **in scadenza tra il 31.12.2023 ed il 30.06.2024**; la norma si riferisce agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis* non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc nel Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- la **proroga al 31.12.2024** del **divieto di invio di fatture elettroniche da parte di medici e operatori sanitari** (si tratta anche dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, di cui all'art. 10-bis, D.L. 119/2018) per **prestazioni o cessioni di natura sanitaria** nei confronti di **persone fisiche private** (effettuate al di fuori dell'esercizio di imprese, arti e professioni).

▶ PUBBLICAZIONE IN G.U. DELLA LEGGE DI BILANCIO 2024

Si segnala che in data **30.12.2023** è stata pubblicata in **Gazzetta Ufficiale** la **L. 213/2023, Legge di Bilancio 2024**.

Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla nostra **Circolare n° 1/2024** del **15.01.2024**.

▶ PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL DECRETO CD. "SALVA BONUS"

Si segnala che in data **29.12.2023** nella **Gazzetta Ufficiale n. 302** è stato pubblicato il **D.L. 212/2023** (cd. "Salva bonus" o "Salva spese"), **in vigore dal 30.12.2023**, che apporta novità in materia di Superbonus, eliminazione delle barriere architettoniche e opzioni per la cessione del credito/sconto in

fattura (di cui agli articoli 119, 119-ter e 121, D.L. 34/2020).

Più in dettaglio:

- il **credito d'imposta** (in caso di opzione per cessione/sconto in fattura) Superbonus 110% viene concesso per i lavori **realizzati e asseverati entro il 31.12.2023**, anche nel caso in cui **non ci sia l'ultimazione dell'intervento o il salto di due classi energetiche**; per le opere ancora da effettuare permangono le percentuali previste dalle norme vigenti;
- ai fini della tutela dei contribuenti con redditi bassi e della conclusione dei cantieri, viene previsto uno **specifico contributo** (nei limiti delle risorse disponibili) riservato alle **persone fisiche con reddito inferiore a € 15.000** che consenta di terminare gli interventi Superbonus 110% ex art. 119, comma 8-bis, D.L. 34/2020 che, alla data del **31.12.2024**, abbiano un **SAL** (stato di avanzamento dei lavori) **non inferiore al 60%**, in relazione alle **spese sostenute dall'01.01.2024 al 31.10.2024**;
- viene prevista l'**esclusione** della cessione del credito d'imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli **edifici in zone sismiche 1, 2 e 3**, compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per i quali non sia stato richiesto, prima della data di entrata in vigore della presente norma, il relativo titolo abitativo;
- per quanto concerne il **bonus per l'abbattimento di barriere architettoniche**, le **tipologie** di intervento **agevolabili**, con possibilità di fruire delle opzioni di cessione del credito/sconto in fattura, **vengono limitate a scale, rampe, ascensori, servoscale e piattaforme elevatrici**, che rispettino i requisiti di cui al D.M. Lavori Pubblici 236/1989 (vengono esclusi quindi infissi, pavimenti, servizi igienici, interventi di automazione degli impianti); inoltre viene richiesta un'**apposita asseverazione** per il rispetto dei requisiti tecnici e la **tracciabilità dei pagamenti**, da effettuarsi con il **bonifico "parlante"**;
- viene introdotto l'**obbligo di assicurazione** su immobili danneggiati dal **sisma** recuperati con il Superbonus, con la polizza **da stipularsi entro un anno dalla conclusione dei lavori** e che deve coprire i "danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale".

IMPOSTE DIRETTE E RELATIVI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

- ▶ ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE: REVISIONE DELL'IRPEF E DELL'IRES

Si segnala che, nell'ambito della attuazione della **Legge Delega Fiscale** (L. 111/2023), nella **Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12.2023** è stato pubblicato il **D.Lgs. 216 del 30.12.2023**, che interviene in tema di **imposte dirette**.

Di seguito si elencano le principali novità:

- con riferimento all'**IRPEF** (art. 11 del TUIR), viene **rivisto il sistema degli scaglioni** prevenendo, per il **2024**, la **riduzione** delle fasce da **4 a 3** cui si applicano le relative aliquote, come di seguito indicato:
 - redditi **fino a € 28.000: 23%**
 - redditi **oltre € 28.000 fino ad € 50.000: 35%**
 - redditi **oltre € 50.000: 43%**;
- viene prevista, solo per l'anno 2024, la **diminuzione** (pari ad **€ 260**) delle **detrazioni** relative a **particolari spese** (tra cui premi di polizze per rischio eventi calamitosi ed oneri detraibili al 19% tranne le spese sanitarie) sostenute dai titolari di **redditi complessivamente superiori ad € 50.000**;
- viene previsto il **differimento** di alcuni termini per **consentire** che le **imposte locali** (addi-

zionali regionali e comunali) si possano **adeguare** alla **nuova struttura dell'IRPEF** in vigore dall'01.01.2024;

- solo per il **2024**, viene **aumentato** ad **€ 1.955** (rispetto ad € 1.880 previsti per l'anno 2023) l'importo delle **detrazioni** per i **redditi di lavoro dipendente** e di taluni **redditi assimilati**, in caso di **reddito complessivo non superiore a € 15.000** (la modifica porta ad **€ 8.500** la soglia della **no tax area per i redditi da lavoro dipendente** che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati);
- in conseguenza alla modifica di cui al punto precedente, si prevede che le somme erogate a titolo di **trattamento integrativo** (art. 1, comma 1, D.L. 3/2020) siano riconosciute a favore dei contribuenti con **reddito complessivo non superiore a € 15.000**, qualora l'**imposta lorda** sui redditi da lavoro dipendente (esclusi redditi assimilati e pensioni) sia **superiore** all'importo della **detrazione da lavoro dipendente, diminuita** dell'importo di **€ 75** rapportato al periodo di lavoro nell'anno;
- per i titolari di **reddito d'impresa** e gli esercenti arti e professioni, il **costo del personale di nuova assunzione** con contratto di lavoro **a tempo indeterminato** viene **maggiorato** - ai fini della determinazione del reddito - di un importo **pari al 20%** del **costo riferibile all'incremento occupazionale**, con la **condizione** che l'impresa sia in **condizioni normali di operatività**, abbia **svolto attività nel 2024 per 365 giorni** e che il numero dei **dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta **2024** sia **superiore** al **numero medio dei dipendenti a tempo indeterminato** nel periodo **2023**;
- viene prevista, a decorrere **dal periodo d'imposta 2024**, la **soppressione dell'ACE** (ex D.L. 20/2011 e L. 232/2016), continuandosi ad applicare, fino a esaurimento dei relativi effetti, le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023.

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

▶ ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE: FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Si segnala che, nell'ambito della attuazione della **Legge Delega Fiscale** (L. 111/2023), nella **Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28.12.2023** è stato pubblicato il **D.Lgs. 209 del 27.12.2023**, che interviene in tema di **fiscalità internazionale**.

Di seguito si sintetizzano le principali novità della norma:

- nuovi criteri di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche: considerandosi come **residenti ai fini fiscali** le persone che, per la **maggior parte del periodo d'imposta**, hanno il **domicilio o la residenza nel territorio dello Stato** ovvero che **sono nello stesso Stato presenti**, viene meglio definito il concetto di "**domicilio**" intendendosi il **luogo** in cui si **sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona** e viene introdotta la **presunzione di residenza**, salvo prova contraria (da dimostrare da parte del contribuente), per le **persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente**, tenendo conto anche dei periodi non consecutivi; inoltre ai fini del computo dei giorni **si considerano anche le frazioni di giorno**;
- nuovi criteri per la determinazione della residenza di società e altri enti: vengono considerati come **residenti** - oltre a società ed enti che hanno **nel territorio dello Stato la sede legale per la maggior parte del periodo di imposta** - anche quelli aventi la **sede di direzione effettiva** (ovvero la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti

la società o l'ente nel suo complesso) o la **gestione ordinaria in via principale** (il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso).

- semplificazione in materia di CFC (società estere controllate) ex art. 167 del TUIR: la cd. **CFC rule** (tassazione in capo al soggetto residente controllante dei redditi del soggetto controllato localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo abbia proventi per oltre 1/3 derivanti da *passive income*) si applica ai **soggetti controllati non residenti**, con **bilanci sottoposti a revisione e certificati** da operatori professionali localmente autorizzati, se hanno una **tassazione effettiva inferiore al 15%**, con l'**alternativa**, sempre in presenza di bilanci revisionati e certificati, che i **soggetti controllanti** possano **optare** (opzione triennale irrevocabile e tacitamente rinnovabile e valida per tutti i soggetti controllati con proventi derivanti per oltre 1/3 da *passive income*) per un'**imposta sostitutiva del 15%** da applicarsi all'**utile contabile netto** dell'esercizio; se invece la **tassazione effettiva è pari o superiore al 15%**, ovvero in presenza di **bilanci** dei soggetti esteri controllati **non revisionati e certificati**, i soggetti controllanti devono verificare che i **soggetti controllati non residenti** siano **sottoposti a una tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui sarebbero stati soggetti **qualora residenti in Italia**;
- modifiche in tema di aiuti di Stato compatibili con le norme europee: si prevede che gli **incentivi fiscali**, compresi quelli già vigenti, in favore dei titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo con sede o stabile organizzazione in Italia, siano **applicabili solo se compatibili con la normativa europea** in materia di aiuti di Stato e **se debitamente autorizzati** dalla Commissione Europea;
- modifiche al regime degli impatriati e del rientro in Italia di imprese e professionisti: ai **lavoratori italiani esteri** iscritti all'AIRE o a quelli non iscritti con residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni **nell'ultimo triennio** (di permanenza all'estero) che, a decorrere dal periodo d'imposta 2024, **trasferiscono la residenza in Italia** (con l'obbligo di **permanere per 5 anni**) viene concessa la **detassazione IRPEF del 50%** (per il periodo del trasferimento e per i quattro successivi) dei **redditi di lavoro dipendente** e assimilati, e per **redditi di lavoro autonomo** prodotti in Italia con il **limite di € 600.000** al ricorrere di **specifiche condizioni**, tra cui l'**alta qualificazione** di tali lavoratori.
- riduzione della tassazione per lo svolgimento in Italia di attività economiche: in caso di **trasferimento** nel territorio dello Stato per **6 periodi di imposta** (10 per grandi imprese) di **attività economiche** svolte in un **paese extra UE** da cui derivino redditi di impresa e redditi per esercizio di arti e professioni in forma associata, si prevede la **riduzione del 50%** delle **imposte sui redditi e l'IRAP**;
- introduzione della cd. "Global Minimum Tax": viene introdotta un'**imposizione minima effettiva**, che deve essere corrisposta dai maggiori **gruppi multinazionali di imprese** in attuazione della **Direttiva (UE) 2523/2022**.

ASPETTI CONTABILI E DI BILANCIO

- ▶ PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE DI AZIONE DEGLI ESRS PER LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ

In ambito di **rendicontazione di sostenibilità**, si segnala che in data **22.12.2023** è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (Serie L)** il **Regolamento delegato n. 2772/2023 del 31.07.2023**.

Il regolamento, che è entrato **in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione**, si applica **a decorrere dall'01.01.2024** per gli esercizi finanziari aventi inizio nella medesima data o in data successiva.

Come in precedenza indicato nella nostra newsletter, con la predetta disposizione la Commissione Europea ha provveduto ad approvare gli **standard europei per la rendicontazione di sostenibilità (ESRS)**; tale definizione si pone come conseguenza dell'applicazione della proposta di direttiva sul reporting di sostenibilità adottata nel dicembre 2022 (*Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD*).

ASPETTI SOCIETARI

► SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

In tema di **comunicazione del titolare effettivo** al Registro delle Imprese, si segnala che il **Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio** è intervenuto con l'**Ordinanza n. 8083 del 07.12.2023** provvedendo alla **sospensione dell'obbligo** del citato adempimento, il cui **termine era fissato all'11.12.2023**.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha posto in esecuzione la richiesta di sospensione presentata da Assoservizi Fiduciari riguardo all'efficacia del Decreto emanato dal Ministero delle Imprese sul Made in Italy (MIMIT) "*Attestazione dell'operatività del sistema di comunicazione dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva*" del 29.09.2023, che aveva stabilito le regole attuative per la trasmissione dei dati alle Camere di Commercio.

Il **TAR** ha programmato l'**udienza di merito** per il **27.03.2024**; nell'attesa l'obbligo di comunicazione rimane sospeso.

► AGGIORNAMENTO DEL TASSO DI INTERESSE LEGALE E DEI COEFFICIENTI PER RENDITE, PENSIONI E USUFRUTTO DALL'01.01.2024

Pare opportuno segnalare che in data **11.12.2023** è stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 288** il **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.11.2023** con cui viene stabilito il tasso di interesse legale previsto dall'art. 1284 del Codice Civile.

In particolare, a partire **dal 01.01.2024**, il **tasso di interesse legale** viene fissato al **2,50%**, in diminuzione rispetto al 5% del periodo precedente.

Il tasso di interesse legale viene modificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Si ricorda che gli interessi legali sono applicabili in caso di ravvedimento, così come si applicano anche alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto.

In caso di ravvedimento operoso relativo alla regolarizzazione di omessi o tardivi versamenti di imposte del 2023, nel 2024, ai fini del calcolo degli interessi legali si dovranno applicare le due distinte aliquote, del 5% fino al 31.12.2023 e del 2,5% dal 01.01.2024.

Si segnala inoltre che con l'ulteriore **Decreto del 21.12.2023** il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha **aggiornato i coefficienti** per il calcolo dei **diritti di usufrutto** e delle **rendite o pensioni**, sulla base della nuova misura del tasso legale pari al **2,5%**.

Il **valore del multiplo** ai fini dell'**imposta di registro**, relativo alla determinazione della **base imponibile** per la costituzione di **rendite o pensioni**, è fissato in **quaranta volte l'annualità**, così come anche il **valore del multiplo** ai fini dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni.

AGEVOLAZIONI FISCALI E DI ALTRO GENERE

▶ AIUTI DE MINIMIS: INNALZAMENTO DEL TETTO MASSIMO

Con il **Regolamento n. 2831/2023 del 13.12.2023**, pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 15.12.2023 (serie L)**, la Commissione Europea è intervenuta **sugli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)**, in tema di **aiuti "de minimis"** ricevuti dalle imprese.

La **principale novità** del citato regolamento (che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri) è l'**innalzamento** dai precedenti € 200.000 **ad € 300.000** (intesi come sovvenzione diretta in denaro) della **soglia massima degli aiuti "de minimis"** che un'impresa definita "unica" può ricevere, **nell'arco di 3 anni** (considerato su base mobile), da uno Stato membro. Il limite deve essere verificato al **momento della concessione** del diritto di ricevere l'aiuto (non quello di effettiva erogazione).

Il Regolamento si applica agli **aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore**, ad eccezione di aiuti concessi ad imprese operanti nel settore della pesca, dell'acquacoltura, dei prodotti agricoli, ed esercenti attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e per aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

Con il termine "**impresa unica**" si considerano tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente elenco per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

La **decorrenza** dei nuovi limiti opera **dall'01.01.2024 fino al 31.12.2030**.

Si segnala infine che, ai sensi del **Regolamento 2832/2023**, qualora l'impresa unica fornisca "**Servizi d'interesse economico generale**" (SGEI), la **soglia** non deve superare **€ 750.000 nel triennio** (limite precedente era di € 500.000).

Le informazioni contenute nel presente documento hanno carattere generale e non sono da considerarsi un esame esecutivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie descritte. Di conseguenza, il presente documento non costituisce un (né può essere altrimenti interpretato quale) parere legale o fiscale, né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.